

Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA FRUIZIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

APPROVATO CON D.C.C. n. 84 del 29/09/2022

| | |
|--|----|
| TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI..... | 1 |
| Art. 1. Oggetto del regolamento..... | 1 |
| Art. 2. Finalità e obiettivi della gestione..... | 1 |
| Art. 3. Definizioni..... | 1 |
| Art. 4. Copertura dei costi..... | 3 |
| TITOLO II – MODALITÀ DI ACCESSO E DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI – UTENZE DOMESTICHE..... | 4 |
| Art. 5. Accesso alla piattaforma ecologica..... | 4 |
| Art. 6. Orari di apertura..... | 4 |
| Art. 7. Modalità di accesso alla piattaforma ecologica..... | 4 |
| Art. 8. Numero massimo di accessi alla piattaforma ecologica..... | 4 |
| Art. 9. Tipologie di rifiuti conferibili..... | 5 |
| Art. 10. Quantitativi di rifiuti conferibili..... | 6 |
| TITOLO III – MODALITÀ DI ACCESSO E DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI – UTENZE NON DOMESTICHE..... | 7 |
| Art. 11. Accesso alla piattaforma ecologica..... | 7 |
| Art. 12. Orari di apertura..... | 7 |
| Art. 13. Modalità di accesso alla piattaforma ecologica..... | 7 |
| Art. 14. Numero massimo di accessi alla piattaforma ecologica..... | 8 |
| Art. 15. Tipologie di rifiuti conferibili..... | 8 |
| Art. 16. Quantitativi di rifiuti conferibili..... | 8 |
| TITOLO IV - CONTROLLI E SANZIONI..... | 10 |
| Art. 17. Altri divieti..... | 10 |
| Art. 18. Controllo e Vigilanza..... | 10 |
| Art. 19. Procedimento sanzionatorio..... | 10 |
| Art. 20. Sanzioni..... | 11 |
| TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI..... | 12 |
| Art. 21. Modifiche al regolamento..... | 12 |
| Art. 22. Rimando ad altri regolamenti..... | 12 |
| Art. 23. Entrata in vigore..... | 12 |

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune di Cesano Maderno è dotato di una piattaforma ecologica, autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., ubicata in via Fabio Massimo, su area di proprietà comunale distinta catastalmente al Foglio 35 mappale 152.
2. Il presente regolamento ha per oggetto la gestione e le modalità di accesso e di conferimento di rifiuti presso la piattaforma ecologica.

ART. 2. FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA GESTIONE

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse da esercitare con l'osservanza di particolari cautele al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e tali da garantire e soddisfare gli aspetti igienici, estetici, urbanistici ed economici del problema rifiuti.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui si originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione, tra cui informare gli utenti sui comportamenti da osservare per una corretta differenziazione dei rifiuti.

ART. 3. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, si adottano le definizioni stabilite dall'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, tra cui si segnalano in particolare:
 - a) RIFIUTO: qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
 - b) RIFIUTO PERICOLOSO: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b);
 - b-ter) RIFIUTI URBANI:
 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

n) **GESTIONE DEI RIFIUTI:** la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati

o) **RACCOLTA:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

r) **RIUTILIZZO:** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) **TRATTAMENTO:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) **RECUPERO:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

t-bis) **RECUPERO DI MATERIA:** qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;

u) **RICICLAGGIO:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

mm) CENTRO DI RACCOLTA: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

2. Si adottano altresì le seguenti definizioni:
 - a) Contratto di servizio: contratto in essere tra il Comune ed uno o più operatori economici finalizzato all'adempimento degli obblighi in capo al Comune in materia di igiene urbana, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, la gestione della piattaforma ecologica e la pulizia/spazzamento strade;
 - b) Gestore: l'operatore economico o gli operatori economici contrattualmente legati al Comune mediante Contratto di servizio di cui alla lettera a);
 - c) Utente autorizzato: tutti i cittadini maggiorenni residenti o domiciliati nel Comune di Cesano Maderno appartenenti a nuclei familiari in regola con la posizione TARI compresi coloro che abbiano in corso un piano di rientro per provvedere al saldo, e tutti i titolari di attività commerciali e produttive con sede nel Comune di Cesano Maderno che siano in regola con la posizione TARI compresi coloro che abbiano in corso un piano di rientro per provvedere al saldo.

ART. 4. COPERTURA DEI COSTI

1. Ai sensi dell'art. 1 L.147/2013 commi 641 e successivi per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, ivi compresa la gestione della piattaforma ecologica, è istituita la tassa comunale sui rifiuti TARI. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Per i dettagli della tassa si rimanda al Regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) vigente.

TITOLO II – MODALITÀ DI ACCESSO E DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI – UTENZE DOMESTICHE

ART. 5. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

1. L'accesso alla piattaforma ecologica è consentito agli utenti autorizzati come definiti all'Art. 3 del presente Regolamento
2. L'accesso alla piattaforma ecologica è consentito al solo fine di conferire i rifiuti;
3. L'accesso alla piattaforma ecologica è consentito solo a bordo del mezzo privato, per motivi di sicurezza non è concesso accedere a piedi.
4. Gli accessi degli utenti potranno essere temporaneamente sospesi per permettere attività di ritiro e posizionamento cassoni, nonché per attività di riduzione volumetrica dei rifiuti, per tutela della sicurezza dell'utenza e degli operatori.

ART. 6. ORARI DI APERTURA

La piattaforma ecologica di Cesano Maderno è consentito l'accesso alle utenze domestiche nei seguenti orari:

Lunedì: 14.00 – 18.00

Martedì, mercoledì, venerdì e sabato: 08.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00

Giovedì: 08.30 – 12.30

ART. 7. MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

Le utenze domestiche autorizzate come da definizione riportata all'Art. 3 trasportano il rifiuto sul proprio mezzo privato, fermandosi all'ingresso della piattaforma all'altezza della linea di STOP ed attendendo il proprio turno. L'accesso avviene mediante utilizzo di CRS/Codice Fiscale da inserire nell'apposito totem.

Il cittadino procede allo scarico dei rifiuti, differenziando tra le varie frazioni, sotto la vigilanza dell'operatore addetto.

Per motivi di sicurezza non sarà possibile scaricare i rifiuti dal mezzo privato con l'ausilio di ragno o cassone ribaltabile eventualmente in dotazione al mezzo stesso.

I conferimenti potranno essere sospesi o limitati, su indicazioni degli operatori, in caso di riempimento dei cassoni/contenitori rifiuti.

Le utenze e gli operatori dovranno rispettare le norme comportamentali esposte nell'impianto, nonché le indicazioni degli operatori addetti.

ART. 8. NUMERO MASSIMO DI ACCESSI ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

Ogni utente autorizzato ha diritto ad un numero massimo di 30 accessi alla piattaforma ecologica nel corso di ciascun anno solare.

Sono altresì ammessi fino a 4 accessi a settimana.

Raggiunto il limite di accessi di cui al presente articolo, non sarà possibile accedere alla piattaforma ecologica.

ART. 9. TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERIBILI

1. Presso la piattaforma ecologica di Cesano Maderno posso essere conferiti i seguenti rifiuti autorizzati e presenti presso l'impianto:

| EER | Denominazione |
|---------|---|
| 200101 | Carta e cartone |
| 150101 | Imballaggi di carta e cartone |
| 200139 | Plastica |
| 150102 | Imballaggi in plastica |
| 200102 | Vetro |
| 150107 | Imballaggi in vetro |
| 170904 | Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione |
| 200140 | Metallo |
| 200138 | Legno |
| 200201 | Rifiuti biodegradabili (vegetali) |
| 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
| 200136 | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso |
| 160214 | |
| 200307 | Rifiuti ingombranti |
| 200125 | Oli e grassi commestibili |
| 200301 | Rifiuti urbani non differenziati |
| 200303 | Residui della pulizia stradale |
| 200134 | Batterie ed accumulatori |
| 080318 | Toner per stampa esauriti |
| 200132 | Farmaci scaduti |
| 130205* | Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi lubrificazione |
| 200123* | Apparecchiature fuori uso contenenti CFC |
| 160601* | Batterie al piombo |
| 200121* | Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio |
| 200127* | Vernici inchiostri, adesivi e resine |

2. Le utenze autorizzate domestiche possono conferire presso la piattaforma ecologica i rifiuti rientranti nell'elenco di cui al comma precedente e che non sono oggetto di raccolta "porta a porta".

ART. 10. QUANTITATIVI DI RIFIUTI CONFERIBILI

1. Le utenze domestiche autorizzate possono conferire presso la piattaforma ecologica quantitativi di rifiuti compatibili con la normale produzione della residenza; eventuali anomalie riscontrate sui quantitativi conferite saranno segnalate per i controlli del caso.
2. Per ogni viaggio è ammesso il conferimento di massimo 2 beni durevoli (cd. "grandi bianchi" - lavatrici, lavastoviglie, forni, frigoriferi ecc..) ed un quantitativo massimo di inerti pari a 100 kg.
3. Il quantitativo complessivo di rifiuti non potrà comunque superare i 500 kg per viaggio.

TITOLO III – MODALITÀ DI ACCESSO E DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI – UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 11. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

1. L'accesso alla piattaforma ecologica è consentito agli utenti autorizzati come definiti all'Art. 3 del presente Regolamento
2. L'accesso alla piattaforma ecologica è consentito al solo fine di conferire i rifiuti;
3. L'accesso alla piattaforma ecologica è consentito solo a bordo del mezzo privato, per motivi di sicurezza non è concesso accedere a piedi.
4. Gli accessi potranno essere temporaneamente sospesi per permettere attività di ritiro e posizionamento cassoni, nonché per attività di riduzione volumetrica dei rifiuti, per tutela della sicurezza dell'utenza e degli operatori.

ART. 12. ORARI DI APERTURA

La piattaforma ecologica di Cesano Maderno è consentito l'accesso alle utenze non domestiche nei seguenti orari:

Lunedì: 14.00 – 18.00

Martedì, mercoledì, venerdì: 08.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00

Giovedì: 08.30 – 12.30

Il sabato non è ammesso l'accesso alla piattaforma ecologica da parte delle utenze non domestiche

ART. 13. MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

Le utenze non domestiche autorizzate come da definizione riportata all'Art. 3 accedono con le medesime modalità delle utenze domestiche, negli orari indicati all'Art. 12.

L'accesso avviene mediante card specifica assegnata dal Gestore all'utenza non domestica. L'impianto potrà prevedere altre modalità di accesso, da concordare tra il Comune ed il gestore, che verranno comunicate nel caso di variazioni (es. lettura targa con telecamera).

Nei casi previsti dalla legge, l'utenza produttiva deve essere munita di apposito formulario di identificazione del rifiuto, compilato in ogni sua parte e relativa autorizzazione al trasporto rifiuti rilasciata dall'Albo gestori ambientali.

L'operatore impedirà lo scarico dei rifiuti non accompagnati da formulari o accompagnati da formulari non correttamente e completamente compilati.

Per motivi di sicurezza non sarà possibile scaricare i rifiuti dal mezzo privato con l'ausilio di ragno o cassone ribaltabile eventualmente in dotazione al mezzo stesso.

I conferimenti potranno essere sospesi o limitati, su indicazioni degli operatori, in caso di riempimento dei cassoni/contenitori rifiuti.

Le utenze dovranno rispettare le norme comportamentali esposte nell'impianto, nonché le indicazioni degli operatori addetti.

ART. 14. NUMERO MASSIMO DI ACCESSI ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

Ogni utente autorizzato ha diritto ad un numero massimo di 50 accessi alla piattaforma ecologica nel corso di ciascun anno solare.

Sono altresì ammessi fino a 2 accessi a settimana.

Raggiunto il limite di accessi di cui al presente articolo, non sarà possibile accedere alla piattaforma ecologica.

ART. 15. TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERIBILI

Le utenze non domestiche autorizzate possono conferire presso la piattaforma ecologica i seguenti rifiuti urbani come definiti all'art. 183 comma 1 lett. b-ter punto 2, autorizzati e presenti in piattaforma ecologica:

EER 150101 Imballaggi in carta e cartone

EER 150102 Imballaggi in plastica

EER 200102 Vetro in lastre

EER 150107 Imballaggi in vetro

EER 200140 Metalli

EER 200138 Legno

EER 200307 Ingombranti

EER 200136 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso

EER 200123* Apparecchiature fuori uso contenenti CFC

EER 200121* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

Tutti i rifiuti, ed in particolare i RAEE, possono essere conferiti alla piattaforma ecologiche se trasportati a norma di legge.

Eventuali variazioni dei EER autorizzati verranno comunicati alla cittadinanza.

ART. 16. QUANTITATIVI DI RIFIUTI CONFERIBILI

1. Le utenze non domestiche autorizzate possono conferire presso la piattaforma ecologica quantitativi di rifiuti compatibili con la normale produzione della porzione di fabbricato assoggettata a TARI; eventuali anomalie riscontrate sui quantitativi conferite saranno segnalate per i controlli del caso;
2. Le attività produttive detassate potranno conferire solamente il quantitativo di rifiuti soggetto al pagamento della tassa;
3. Per ogni viaggio è ammesso il conferimento di massimo 2 (due) beni durevoli (cd. "grandi bianchi" - lavatrici, lavastoviglie, forni, frigoriferi ecc..)

4. Il quantitativo complessivo di rifiuti non potrà comunque superare i 500 kg per viaggio.

TITOLO IV - CONTROLLI E SANZIONI

ART. 17. ALTRI DIVIETI

1. È vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo al di fuori degli appositi contenitori e conferire frazioni di rifiuti non conformi con quanto previsto dal singolo contenitore;
2. È vietato cernire, rovistare e recuperare rifiuti collocati negli appositi contenitori ubicati presso la piattaforma ecologica, le aree a supporto dei servizi di raccolta e gli impianti di trattamento;
3. È vietato accedere alla piattaforma ecologica al di fuori degli orari di apertura al pubblico e durante le operazioni di movimentazione o svuotamento dei cassoni da parte del gestore.
4. È vietato sostare in piattaforma ecologica oltre allo stretto tempo necessario per le operazioni di conferimento rifiuti.
5. È vietato accedere in piattaforma per motivi diversi dal conferimento rifiuti, salvo autorizzazione del soggetto gestore dell'impianto.
6. È vietato accedere senza autorizzazione ai locali ed agli uffici della piattaforma ecologica.

ART. 18. CONTROLLO E VIGILANZA

1. La Polizia Locale in via principale, qualsiasi ufficiale o Agente di polizia, e altri organismi e autorità competenti in materia assicurano la sorveglianza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento da parte degli utenti del pubblico servizio. Detti soggetti, unitamente al personale del servizio di igiene urbana, sono altresì tenuti a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Locale per gli accertamenti del caso.
2. Il Comune, previo accordi con il Gestore della raccolta dei rifiuti, potrà se necessario procedere, previa opportuna formazione di personale proprio o dipendente dal Gestore medesimo, alla nomina di Ausiliari per l'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento.

ART. 19. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. Fatta salva l'azione penale ove il fatto costituisca reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione dei disposti del presente Regolamento ha luogo secondo le disposizioni della Legge 689/1981, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
2. In particolare, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al terzo del massimo della sanzione o al doppio del minimo, se più favorevole, della sanzione prevista dagli articoli del presente Regolamento.
3. Per le sanzioni amministrative elevate in caso di violazione dei disposti del presente Regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta del 30% rispetto all'importo di cui al comma precedente in caso di pagamento tempestivo, entro il quinto giorno dalla data di notifica del verbale;
4. Ai sensi dell'art. 8 della L. 689/81, chi con un'azione od omissione violi più disposizioni del presente regolamento o commetta più violazioni della stessa

disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

5. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, obbliga i soggetti responsabili a provvedere direttamente, disponendo il ripristino delle normali condizioni di igiene e decoro a totale carico dei soggetti responsabili. In caso di inottemperanza a quanto ordinato entro i termini prefissati, nel caso di Ordinanze emesse ai sensi degli artt. 50 e/o 54 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, "T.U.EE.LL.", il Comune procederà a comunicare l'illecito alla Procura della Repubblica.
6. Nel caso in cui non sia individuabile il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti, il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero e al successivo smaltimento tramite il Gestore del servizio, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

ART. 20. SANZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento sono punite a norma delle disposizioni comunali, salvo che il fatto non costituisca reato o che non sia disciplinato da leggi dello Stato o normative speciali. Il compito di applicare le sanzioni di cui al presente articolo spetta in via principale al personale di Polizia Locale; tutti gli agenti, ufficiali di polizia o personale ausiliario di vigilanza ecologica, che accertino violazioni previste dal presente Regolamento, invieranno, ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81, rapporto, corredato da copia dei verbali, al Sindaco del Comune di Cesano Maderno.
2. Per le violazioni al presente regolamento si applica una sanzione pecuniaria da 50,00 a 300,00 euro.
3. L'importo di cui al comma precedente può essere aggiornato o modificato con atto della Giunta Comunale, dandone adeguata pubblicità mediante la pubblicazione aggiornata sul proprio sito web e su altri canali istituzionali.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Fatto salvo quando previsto dall'art. 60 comma 3, la Giunta comunale potrà modificare il presente Regolamento solo al fine di uniformarlo a eventuali future disposizioni e/o norme provinciali, regionali e nazionali in materia o per apportare delle specificazioni o chiarimenti, dandone adeguata pubblicità mediante la pubblicazione aggiornata sul proprio sito web e su altri canali istituzionali.
2. Rimangono invariate le competenze del Consiglio comunale in merito alle modifiche sostanziali al presente regolamento.

ART. 22. RIMANDO AD ALTRI REGOLAMENTI

Per quanto non contemplato all'interno del presente Regolamento, si rimanda al Regolamento di Igiene Urbana del Comune di Cesano Maderno, ed alla normativa Regionale e Statale vigente.

ART. 23. ENTRATA IN VIGORE

1. Con il presente regolamento sono abrogati i precedenti regolamenti in materia, nonché tutte le disposizioni comunali incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale della relativa delibera di approvazione, come definito all'art. 33 comma 3 del vigente Statuto del Comune di Cesano Maderno.

L'Ente favorirà la sua divulgazione ed ottempererà alle forme di pubblicità e di pubblicazione previste dalla normativa vigente. La validità del regolamento e la sua durata sono subordinate all'emanazione di Leggi e normative, trattanti la materia dei rifiuti, che introducano contenuti diversi e con i quali comunque il regolamento entri in difformità.